

IVA

Il caos del doppio invio delle fatture di fine anno

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **diritto alla detrazione** dell'Iva può essere esercitato dal momento in cui si verificano **due presupposti**: uno **sostanziale**, rappresentato dall'**effettuazione** dell'operazione, e uno **formale-fattuale**, consistente nella **ricezione** della **fattura** di acquisto.

Il Decreto fiscale (**D.L. 119/2018**) è intervenuto su questo secondo requisito modificando il **comma 1** dell'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#) che ora prevede:

- in linea generale, che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitata la detrazione dell'Iva relativa a fatture ricevute e registrare **entro il giorno 15 del mese successivo** rispetto a quello di effettuazione dell'acquisto. Il principio opera anche per i **contribuenti che liquidano l'imposta trimestralmente**; sicché, ai fini della detrazione, rileva che la fattura di acquisto sia **ricevuta e registrata** entro il **giorno 15 del mese in cui scade la liquidazione del trimestre**;
- che l'Iva relativa a fatture di acquisto **ricevute l'anno successivo rispetto a quello di effettuazione** dell'operazione **deve essere detratta nell'anno di ricevimento**, ancorché il documento pervenga entro il termine per la liquidazione dell'imposta del mese di dicembre dell'anno in cui l'operazione è effettuata (quindi entro il 15 gennaio dell'anno successivo).

Con l'avvento dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, decorrente dal 1° gennaio 2019, se il fornitore **non emette** la **fattura elettronica**, trasmettendola al SdI, la fattura **non** si considera fiscalmente **emessa**. Pertanto, il cessionario/committente (titolare di partita Iva) **non dispone di un documento fiscalmente valido e non può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva**.

Preso atto di tale quadro d'insieme, potrebbero sorgere non pochi problemi sotto il profilo della "gestione della detrazione" allorché il fornitore, con riferimento alle **fatture di fine 2018**, abbia effettuato un **doppio invio** trasmettendo al proprio cliente, sia il **documento cartaceo**, sia la **fattura elettronica** attraverso il SdI, anche solo per "provare" il funzionamento del nuovo sistema.

Il caso è quello in cui una **fattura datata 31 dicembre 2018** sia stata **inviata** dal fornitore:

- in forma **cartacea**, contestualmente alla merce (cd. fattura accompagnatoria), o in **pdf**, via e-mail, e sia giunta al cliente **entro la mezzanotte dello stesso giorno**, ma anche
- attraverso il **SdI** e sia stata **ricevuta dal cliente il 2 gennaio 2019**.

Davanti a una siffatta situazione l'acquirente come si deve comportare? Ai fini della detrazione dell'Iva, va data rilevanza alla **ricezione del documento cartaceo/analogico**, avvenuta nel 2018, oppure alla **ricezione del file xml**, avvenuta nel 2019? Ipotizzando che l'acquirente sia un contribuente mensile, nel primo caso l'Iva potrà essere portata in detrazione già nella **liquidazione di dicembre 2018**, mentre nella seconda ipotesi l'imposta potrà essere recuperata dalla **liquidazione del mese di gennaio 2019**.

In altri termini, scegliere l'una o l'altra strada potrebbe cambiare di non poco l'importo dell'Iva da versare già entro il **prossimo 16 gennaio**; inoltre, la scelta potrebbe avere un impatto rilevante sul prossimo **acconto Iva** da versare il 27 dicembre 2019 laddove, anche per non incorrere in sanzioni, si optasse per il **metodo storico**.

Seppur in un contesto di incertezza, proviamo a individuare quando la detrazione potrebbe essere esercitata già nella **liquidazione di dicembre 2018**, senza che ciò presti il fianco a **possibili contestazioni** da parte del Fisco.

Prima di tutto va tenuto conto che l'**obbligo** della fattura elettronica è scattato il 1° gennaio 2019; pertanto, le **fatture 2018** emesse in forma cartacea o analogica devono ritenersi **validi documenti** ai fini della **detrazione dell'Iva**.

Il secondo passaggio è quello di riuscire ad attribuire **data certa** alla **ricezione** del documento cartaceo o analogico. In base alle indicazioni della [circolare 1/E/2018](#), *“Per quanto concerne la verifica del momento in cui la **fattura d'acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente**, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da **posta elettronica certificata** o da **altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo**) da una **corretta tenuta della contabilità**”*.

Pare, quindi, di poter affermare che, laddove la **ricezione** della fattura di acquisto nell'anno 2018 risulti dalla **pec** (o da **raccomandata con ricevuta di ritorno**, in tal caso però il documento avrebbe dovuto essere inviato qualche giorno prima del 31 dicembre 2018), deve essere **fatto salvo** il diritto dell'acquirente di detrarre la relativa Iva già nella **liquidazione del mese di dicembre 2018**.

Diversamente, la **semplice e-mail** o la **consegna a mano** non sono idonei ad attribuire data certa alla ricezione della fattura di acquisto. Pertanto, in questi casi, atteso che non si può dire che il SdI non rappresenti uno dei **“sistemi che attestino la ricezione del documento”**, e che quindi **non dovrebbe bastare l'avvenuta contabilizzazione nel 2018**, volendo assumere un **comportamento prudente**, occorrerà far slittare la detrazione nell'anno 2019.



Seminario di specializzazione
**INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E
STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI**
Scopri le sedi in programmazione >